

**NUOVO REGOLAMENTO**  
**DEL MERCATO FLORICOLO**  
**“MERCAFLOR S.R.L.”**  
**MERCATO DEI FIORI**

**REGOLAMENTO DEL NUOVO MERCATO FLORICOLO**  
**“MERCAFLOR – MERCATO DEI FIORI**  
**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”**

***Articolo 1 – DEFINIZIONE E SCOPO DEL MERCATO***

Gli Enti, gli organismi, le società, le ditte ed i privati aderenti alla società Mercaflor s.r.l. concordano unitamente di procedere alla formazione del presente regolamento che dichiarano di approvare in ogni sua parte e che ognuno firma in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Il mercato floricolo di Taviano rappresenta un servizio pubblico ai sensi del 1° comma dell'articolo 22 della Legge n. 142/90, per la distribuzione all'ingrosso ed in casi particolari al dettaglio, dei Fiori recisi, Fronde, Foglie e frutti ornamentali, freschi o lavorati, nonché delle piante ornamentali, bulbi, sementi ed altri prodotti floro – vivaistici, coltivati e raccolti in tutto il territorio nazionale; disciplina anche, prodotti complementari al florovivaismo.

Ha per scopo l'avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione, l'offerta di servizi agli operatori innovativi ed in linea con le esigenze del commercio moderno, la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione, la formazione trasparente dei prezzi.

Il mercato dei fiori di Taviano è costituito dal complesso delle aree, dei locali, delle attrezzature, degli impianti, dei beni mobili, anche registrati e dei servizi siti in Taviano, nella zona industriale presso il complesso industriale ristrutturato della ex Faro – Sud.

L'esercizio del commercio all'ingrosso di fiori e piante, nel territorio del Comune di Taviano, si svolge nel rispetto di tutte le norme del presente Regolamento comprese quelle relative al calendario e orario delle operazioni mercantili secondo quanto disposto dal Regio Decreto n. 1982 del 21.08.1937, della Legge n. 125 del 25.03.1959 e del D.M. del 10.04.1970.

In ottemperanza alle disposizioni della Unione Europea, oltre ai prodotti di cui al presente articolo, possono essere immessi sul mercato, per la compravendita, anche quelli provenienti dai Paesi dell'U.E. o da altri Paesi esteri nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali con l'obbligo della esatta e ben visibile indicazione del paese d'origine del prodotto senza ulteriori aggiunte di località che possano ingenerare confusioni sulla zona originaria di produzione.

***Articolo 2 – GESTIONE DEL MERCATO***

Il Mercato floricolo di Taviano ed i beni ad essi connessi, di proprietà del Comune di Taviano, è gestito dalla Società a responsabilità limitata “Mercaflor” in virtù di atti di concessione.

***Articolo 3 – RESPONSABILE DEL MERCATO***

Il Responsabile di Mercato cura il regolare funzionamento dei mercati assegnati e dei servizi ad essi collegati, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza, nell'ordine, alle disposizioni di legge, dell'atto di concessione, del presente Statuto, del Regolamento e delle direttive impartitegli dall'Organo Amministrativo.

Il Responsabile di Mercato ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del Regolamento o che, comunque, turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

#### ***Articolo 4 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL MERCATO***

Al Responsabile di Mercato sono attribuite le seguenti funzioni:

- organizzazione dei mercati;
- organizzazione dell'attività di vendita;
- gestione degli spazi commerciali, compresa la riscossione dei diritti di concessione;
- controllo della qualità;
- predisposizione del servizio statistico;
- gestione delle iniziative di marketing;
- risoluzione delle controversie sorte nell'ambito dei mercati.

Il Responsabile di Mercato, inoltre:

- propone al Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle materie di propria competenza, i regolamenti e i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi e degli uffici della Società;
- esegue le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali e propone agli stessi i miglioramenti da adottare per l'efficienza dei mercati gestiti e dei loro servizi;
- partecipa alle riunioni della Deputazione di Mercato, di cui è componente di diritto.

Il Responsabile di Mercato è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del rapporto contrattuale, tenuto conto dei curricula – titoli di studio e delle effettive pregresse esperienze di lavoro e professionali..

Il Responsabile di Mercato nominato non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali o altre attività in conflitto di interessi con le funzioni affidategli dalla Società

#### ***Articolo 5 – PERSONALE ADDETTO AL MERCATO***

Il Responsabile del Mercato si avvarrà, nell'esercizio delle sue funzioni, del personale impiegatizio ed operaio, assunto dalla società di gestione in relazione alle effettive necessità dei mercati stessi e gerarchicamente dipendente dagli Amministratori.

Gli eventuali operatori di Polizia Municipale messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, si atterranno alle istruzioni impartite dal Responsabile per l'esatta applicazione del presente regolamento.

#### ***Articolo 6 – SERVIZI DEL MERCATO***

La società di gestione provvede di regola a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di appaltare quelle ausiliari sotto elencati, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative fra esercenti di detti servizi:

- il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- il servizio di pulizia del mercato;
- il servizio del bar ristoro;
- il servizio di distribuzione e ritiro degli imballaggi;
- il servizio di casa del mercato;
- i servizi bancari per gli operatori del mercato;
- il servizio di parcheggio per i veicoli e gli automezzi;
- il servizio di sorveglianza del mercato;
- il servizio della pubblicità nel mercato.

Tutti gli appalti dovranno essere regolati da apposito contratto fra la Società di gestione ed appaltatore, nel rispetto delle norme dell'atto di concessione del servizio dal Comune di Taviano alla Società.

Gli appaltatori sono responsabili del personale da loro dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi dalla loro attività.

Il concessionario non può subappaltare il servizio assunto.

Le tariffe dei servizi dati in concessione non possono essere superiori a quelle praticate, per attività analoghe, fuori dal mercato.

La società di gestione, ai sensi degli atti di concessione, gestirà sempre direttamente i seguenti servizi:

- la locazione degli spazi del mercato agli operatori, comprese le celle frigo;
- il servizio di rilevazione statistica e di informazione commerciale;
- la distribuzione dei carrelli contenitori agli operatori;
- il servizio di vendita all'asta dei fiori.

Il servizio di Polizia potrà essere gestito, a discrezione dell'Amministrazione comunale, per mezzo dei vigili Urbani del Comune di competenza, e quello postale dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

La società di gestione potrà, anche su proposta del Responsabile del Mercato ed approvazione del Consiglio di Amministrazione, istituire altri servizi, oltre quelli previsti, in relazione alle effettive esigenze del mercato.

#### ***Articolo 7 – SERVIZIO DI RILEVAZIONE STATISTICA E DI INFORMAZIONE COMMERCIALE***

Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte sul mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate nel mercato. I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati ad alcuno per qualsiasi motivo. I dati globali, dovranno essere oggetto, invece della massima divulgazione.

La rilevazione della quantità delle merci è basata sullo spoglio dei documenti (bolle di consegna, fatture, ecc...) che sul metodo dell'intervista.

La rilevazione dei prezzi avviene con il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette.

Il Responsabile del mercato organizza e dirige altresì il servizio di informazione commerciale che ha lo scopo di attingere notizie e dati concernenti la produzione, la commercializzazione ed il consumo dei prodotti su scala nazionale ed internazionale e di darne la più ampia divulgazione tra gli operatori del mercato; a tale scopo egli chiede, sollecita e si avvale della collaborazione dei suoi colleghi di altri mercati, degli istituti universitari, delle C.C.I.A.A., degli enti pubblici e privati, ecc..

#### ***Articolo 8 – SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO***

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia Amministrativa potranno essere assicurati o dai competenti organi di polizia dello Stato e del Comune, nel caso di decisione in tal senso delle amministrazioni competenti, o mediante servizio di vigilanza privata.

#### ***Articolo 9 – SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO***

Il servizio di pulizia del mercato è svolto dagli operai e/o custodi addetti al mercato, ferma restando la possibilità, per la società di gestione, di subappaltare questo servizio.

#### ***Articolo 10 – RICERCA SVILUPPO E SERVIZI***

La società secondo quanto previsto dall'oggetto sociale si propone di migliorare la qualità dei prodotti florovivaistico e la loro commercializzazione attraverso anche un'attività di Ricerca e Sviluppo nonché di prestare servizi a favore dei soggetti previsti dall'art. 6 dello Statuto.

L'Università degli studi di Lecce è ritenuta, al riguardo, referente privilegiato per l'organizzazione ed il coordinamento – a titolo gratuito – di tutte le azioni di Ricerca & Sviluppo relative alla produzione florovivaistico.

La stessa Università verrà inoltre, ritenuta partner/referente privilegiato per tutti i servizi che la stessa sarà in condizioni di rendere nel medesimo comparto merceologico e nella ricerca delle fonti finanziarie nazionali, regionali e comunitarie per l'espletamento di tali servizi o Ricerche e Sviluppo.

### ***Articolo 11 – OPERATORI DEL MERCATO***

Sono ammessi ad operare sul mercato:

- i produttori e loro incaricati;
- i Consorzi e le Cooperative di produttori e loro incaricati;
- le Associazioni di produttori di cui alla legge n. 674 del 20.10.1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i Commissari;
- le imprese che provvedono alla lavorazione e trasformazione dei prodotti commercializzati;
- i Commercianti esportatori ed importatori;
- i Commercianti all'ingrosso;
- i Commercianti al dettaglio;
- i Commercianti su aree pubbliche;
- i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni;
- gli incaricati agli acquisti o alle vendite con delega autenticata.

Possono, altresì avere accesso al mercato, oltre ai soggetti di cui sopra e loro dipendenti e collaboratori, gli operatori con attività collaterali al mercato e alla produzione e commercializzazione dei prodotti florovivaistico, ivi compresi i trasportatori per conto terzi. Questi ultimi per svolgere solo funzioni di consegna e ritiro merci.

### ***Articolo 12 – L'ALBO DEGLI OPERATORI***

E' istituito presso il Mercato dei Fiori, l'Albo degli Operatori del mercato al quale dovranno iscriversi tutti coloro che appartengono alle categorie di cui al precedente articolo e che vogliono operare abitualmente sul mercato.

La tenuta dell'Albo è a cura dell'Ente gestore il quale determina i documenti e le procedure per l'iscrizione.

### ***Articolo 13 – LA DEPUTAZIONE DI MERCATO***

E' istituita presso il Mercato dei Fiori la Deputazione di Mercato.

La Deputazione di Mercato è l'organo di rappresentanza degli operatori, con funzioni consultive, ed è composta da 7 operatori del Mercato, di cui 5 appartenenti alla categoria dei produttori e 2 a quella dei commercianti, oltre al Presidente di Deputazione e al Responsabile di Mercato, membri di diritto.

I componenti sono eletti dagli operatori iscritti all'Albo, appositamente convocati dal Responsabile di Mercato, in una giornata di mercato aperto nella prima quindicina di settembre. La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nei locali di vendita della struttura, con almeno 10 giorni di anticipo e per almeno 3 giorni di mercato aperto.

Gli interessati faranno pervenire la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno precedente la convocazione.

Ciascun operatore potrà esprimere preferenze solo per operatori appartenenti alla sua stessa categoria, in numero, rispettivamente, di 5 o di 2, a seconda che si tratti di produttori o di commercianti. E' possibile esprimere preferenza anche per operatori che non hanno formalmente avanzato la propria candidatura.

Gli eletti durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Lo status di componente della Deputazione di Mercato non comporta alcun tipo di compenso.

Alle operazioni di voto presiede il Responsabile del Mercato, coadiuvato dal personale della società.

La Deputazione è presieduta da un socio privato esperto del settore, nominato annualmente dai soci privati nel corso di apposita riunione convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### ***Articolo 14 – FUNZIONI DELLA DEPUTAZIONE DI MERCATO***

La Deputazione di Mercato si riunisce almeno 2 volte l'anno, dietro convocazione del Presidente di Deputazione, e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno 5 componenti.

La Deputazione di Mercato stabilisce, con voto a maggioranza dei presenti, il calendario di apertura del mercato. In caso di parità, prevale il voto del Presidente di Deputazione.

La Deputazione, inoltre, può avanzare proposte ed esprimere pareri, non vincolanti, in ordine all'accesso degli operatori al mercato, alle modalità di svolgimento delle operazioni mercantili, alle modalità delle vendite, al regolamento disciplinare e a quant'altro possa essere di interesse per un migliore funzionamento del mercato. Il Presidente di Deputazione avrà il ruolo di tramite con il Consiglio di Amministrazione.

La Deputazione, infine, partecipa alle operazioni di controllo e di verifica di qualità e può determinarsi in merito ai "disciplinari di qualità" anche in funzione alla istituzione di marchi di qualità.

#### ***Articolo 15 – AMMISSIONE DEGLI OPERATORI***

Durante il funzionamento del mercato, l'ingresso e la partecipazione allo stesso sono strettamente riservati alle categorie di operatori indicate negli articoli precedenti, nonché agli operatori economici che svolgono attività connesse con l'esercizio dell'attività del mercato e che ne facciano esplicita richiesta al Responsabile di Mercato.

È data facoltà al Responsabile di Mercato di consentire l'accesso, compatibilmente con le esigenze del mercato, a visitatori per scopi di studio o turistici.

Dopo la chiusura delle contrattazioni potranno essere ammessi coloro che acquistano per consumo diretto, purché la quantità del prodotto da acquistare non sia inferiore a quella minima che normalmente forma oggetto delle contrattazioni.

#### ***Articolo 16 – TESSERA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AL MERCATO***

Gli operatori di mercato iscritti all'albo di cui all'art. 12 per avere accesso al mercato devono, ogni anno, munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del mercato previo versamento di una somma che sarà stabilita dalla Società. Ogni operatore di mercato sarà dotato di un distintivo di riconoscimento che deve essere rinnovato entro la fine del mese di febbraio di ogni anno dietro il versamento di una somma stabilita dalla Società. Il mancato rinnovo della tessera di accesso al mercato, entro il suddetto termine, comporta la decadenza dal diritto di accesso alla struttura.

Il Responsabile del mercato deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione e di rilascio dell'autorizzazione, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e dei documenti ritenuti necessari.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato per iscritto.

Avverso il diniego di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla consegna del relativo atto, è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione della Società di gestione il quale decide nei successivi trenta giorni con provvedimento definitivo.

### ***Articolo 17 – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI***

Possono accedere al mercato, secondo gli orari stabiliti, comunicati da apposito segnale, quanti siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 16.

Gli operatori di cui all'articolo 11 sono tenuti al pagamento della tariffa di accesso, nei modi e per l'importo fissato dalla Società di gestione.

Il Responsabile del Mercato può autorizzare, per giustificati motivi, l'ingresso al mercato di altre persone che ne facciano richiesta le quali non svolgano alcuna delle attività di mercato previste dal presente regolamento.

I minori di 14 anni possono entrare nel mercato solo se accompagnati da un adulto e previa autorizzazione scritta del Responsabile di Mercato.

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono regolate da appositi ordini di servizio emessi dal Responsabile del Mercato secondo le direttive impartite dalla Società di gestione.

È fatto divieto agli operatori:

- di comprare, anche mediante interposta persona, prodotti sul plateatico del mercato per ivi rivenderli ad altri operatori del mercato stesso;
- di valersi per la vendita e gli acquisti di persona che non sia appositamente delegata, che non risulti essere socio o dipendente, oppure che non sia preventivamente autorizzata dal Responsabile del Mercato;
- di occupare gli spazi destinati alla viabilità interna;
- di depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti dei posteggi e dei settori;
- di intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
- di gettare merce avariata o altro al di fuori dai contenitori o spazi destinati allo scopo;
- di tenere un comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato e delle contrattazioni;
- di attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;
- dare la mancia o fare doni in natura al personale dipendente della Società di gestione;ù
- parcheggiare al di fuori dei posti segnalati.

È fatto, inoltre, obbligo a tutti gli operatori di uniformarsi alle disposizioni di ordine e pulizia emanate dalla Società di gestione e dal Responsabile del Mercato per garantire il regolare svolgimento delle operazioni commerciali.

### ***Articolo 18 – NORME DI QUALITÀ***

È vietata l'introduzione sul mercato di prodotti florovivaistici che, per quanto concerne la confezione dei mazzi, i requisiti qualitativi, il numero e il peso dei prodotti contenuti in ogni mazzo, non siano conformi alle Norme di Qualità fissate nei Regolamenti comunitari n. 234/68 e n. 316/68 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali norme di qualità disposte da regolamenti nazionali o regionali o della Società di gestione.

Tutta la merce presente nel mercato al momento dell'inizio delle contrattazioni si intende posta in vendita.

### ***Articolo 19 – CONTROLLO DI QUALITÀ***

Premesso che le Associazioni dei produttori possono svolgere un ruolo di controllo ed assistenza tecnica nella classificazione e nel confezionamento dei prodotti in fase di post-raccolta, alle stesse viene riconosciuta, per i propri associati, la classificazione e la tipizzazione del prodotto, con proprie norme comuni di qualità integrative e migliorative rispetto alle norme generali del mercato, certificata con proprio marchio integrato a quello del mercato.

La Società di gestione dovrà provvedere, tramite la Deputazione e il Responsabile del Mercato, alla verifica che i prodotti immessi sul mercato siano rispondenti alle disposizioni di

cui all'articolo precedente. Il controllo potrà essere eseguito prima e durante lo svolgimento delle contrattazioni a cura del Responsabile del Mercato o dei componenti della Deputazione, prelevando l'intera partita da restituire o parte di essa.

Qualora i prodotti sottoposti a controllo non corrispondano alle norme di classificazione, chi esegue il controllo segnala tempestivamente l'infrazione al Responsabile del Mercato per i provvedimenti conseguenti.

Il Responsabile del Mercato contesterà, con diffida o sanzioni, l'infrazione di esse all'interessato e stabilirà se questi prodotti devono essere classificati diversamente oppure esclusi dalle contrattazioni.

#### ***Articolo 20 – LE OPERAZIONI MERCATALI***

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni indicati nel calendario e secondo gli orari fissati dalla Società di gestione.

Il calendario e gli orari delle operazioni mercantili debbono essere comunicati a mezzo di affissione di apposito avviso all'ingresso del Mercato ed all'interno dello stesso.

L'orario di Mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione dei prodotti, sia di quelli venduti sia di quelli da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il Responsabile può, in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Gli operatori all'ingrosso fuori dal mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il mercato all'ingrosso.

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita sono annunciati con apposito segnale.

La merce esposta nei punti vendita deve essere ripartita in distinte cataste secondo le diverse specie, qualità e provenienza quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

In materia di qualificazione, classificazione, imballaggio e presentazione della merce si applicano le regole stabilite dalla Società di gestione.

Dell'esatta osservanza delle norme di cui al comma precedente è in ogni caso responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.

I controlli relativi al rispetto delle norme di cui ai commi precedenti sono svolti dal Responsabile di Mercato.

È vietata ogni operazione che possa provocare un aumento artificioso dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle operazioni di mercato.

#### ***Articolo 21 – MODALITÀ DELLE VENDITE***

Le vendite, di regola, avvengono a libera contrattazione fra le parti. Qualora fosse ritenuto necessario la Società di gestione può introdurre altresì il metodo di vendita mediante asta pubblica installando gli strumenti tecnici ritenuti più idonei e regolamentando, secondo le disposizioni di legge vigenti, il servizio di vendita all'asta. La provvigione spettante per la vendita all'asta è fissata dalla Società di gestione. La Società di gestione può introdurre anche altri sistemi di vendita consentiti dalla legge.

A comprova dell'avvenuta transazione di merce dovrà essere rilasciato dal compratore un buono di consegna staccato da un blocco madre-figlia, riportante a stampa il nome, cognome ed indirizzo di residenza dell'acquirente e dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Sul buono di consegna deve essere specificata la qualità, la quantità, il prezzo della merce acquistata e la data del giorno dell'acquisto.

Il buono di consegna costituisce riconoscimento del debito dell'emittente verso il possessore.

Le inadempienze nei pagamenti, denunciate e comprovate, sono punite con la sospensione dell'autorizzazione all'accesso fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione.

Il compratore è obbligato a ritirare i prodotti indicati nel documento e provvedere al pagamento pattuito.

Il venditore è obbligato a consegnare i prodotti oggetto della vendita nella quantità e nella qualità indicata.

Il compratore, o suo delegato, all'atto della presa in consegna della merce deve effettuare il controllo del peso, del numero, delle diciture e della classificazione dei fiori contrattati, come previsto dalle norme comunitarie, nazionale, regionali e da quelle stabilite dalla Società di gestione. In caso di non rispondenza della merce ai requisiti di qualità prescritti dai regolamenti e indicati nel documento, potrà chiedere l'intervento del Servizio controllo della merce e denunciare il fatto al Responsabile di mercato nello stesso giorno di acquisto, nelle ore di apertura degli uffici.

Nel caso in cui la merce non venga ritirata dal compratore, il venditore potrà anch'egli denunciare il fatto al Responsabile di mercato.

I reclami di cui sopra saranno accolti e definiti dal Responsabile di mercato alla presenza delle parti in causa.

I pagamenti delle contrattazioni vengono effettuati per contanti (o titoli di credito).

#### ***Articolo 22 – SERVIZIO DI FACCHINAGGIO***

La Società di gestione può in caso di necessità nell'ambito del mercato, provvedere all'istituzione di un servizio di facchinaggio.

#### ***Articolo 23 – SANZIONI DISCIPLINARI***

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e delle leggi sul commercio in genere, comportano, salva ogni altra azione civile o penale, le sanzioni così come di seguito graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

- a) diffida verbale o scritta;
- b) sospensione da ogni attività del mercato per un periodo massimo di tre giorni;
- c) dopo tre infrazioni, con la contestazione dell'ultima, provvedimento di sospensione da ogni attività del mercato per un periodo massimo di tre mesi;
- d) revoca dell'autorizzazione all'accesso.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono inflitte dal Responsabile del mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

Le sanzioni di cui ai punti c) e d) sono inflitte dal Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su proposta del Responsabile del Mercato, sentito il trasgressore; i provvedimenti sono definitivi.

La sanzione di cui al punto d) può essere inflitta dal Responsabile del Mercato quando non possa essere disposta tempestivamente dal Consiglio di Amministrazione e vi siano ragioni di gravità e urgenza; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua adozione, dal Consiglio di Amministrazione che deve all'uopo essere investito senza indugio della questione ad iniziativa del Responsabile del Mercato.

Il Responsabile del Mercato curerà l'affissione all'albo del Mercato, per un periodo di gg. 15 di ogni provvedimento sanzionatorio.

#### ***Articolo 24 – DIVIETO DI CONCORRENZA***

I soci della "Mercaflor s.r.l." – Società di gestione del mercato floricolo all'ingrosso di Taviano – si impegnano a non esercitare in proprio ed in concorrenza con la Società l'attività

di gestione di mercati all'ingrosso di fiori, tanto all'araba, quanto all'asta e, conseguentemente, si obbligano a conferire la gestione dei mercati all'ingrosso di cui siano titolari alla "Mercaflor s.r.l.", mediante concessione se soci – enti pubblici o per mezzo di un contratto di appalto privato, ai sensi degli artt. 1655 e ss. del Codice Civile, se soci privati.

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni di cui sopra da parte dei soci, gli stessi stabiliscono sin da ora che il socio inadempiente sarà tenuto, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, al pagamento alla Società della somma di € 51.645,00 (diconsi cinquantunomilaseicentoquarantacinque/00 euro), a titolo di risarcimento e fatti salvi gli ulteriori danni.

#### ***Articolo 25 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO***

Le modifiche del presente regolamento possono essere effettuate solo con delibera dell'Assemblea ordinaria.

#### ***Articolo 26 – NORMA FINALE***

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

#### ***Articolo 27 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO***

Il presente regolamento entra in vigore fin dalla data di costituzione della Società.